**TASSAZIONE ALLE IMPRESE E ACCORDO SULLA DOPPIA IMPOSIZIONE:**

**ELEMENTI INFORMATIVI (QUADRO AGGIORNATO AL 22 FEBBRAIO 2017)**

La Romania ha una delle più **basse tassazioni sul profitto** al mondo: meno di un quinto del profitto registrato.
L'imposta romena sui profitti del 16% calcolata per un reddito imponibile di un milione di dollari per l’anno fiscale 2015 è molto inferiore rispetto alla media globale del 27% e alla media europea del 25,3%. Il livello medio tra gli Stati del G7 è ancora più alto, raggiungendo il 32,3%.
Tra gli stati dell'Europa centrale e orientale, la Romania è il più attraente da questo punto di vista, seguita dalla Polonia e della Repubblica Ceca con il 19% e dalla Croazia con il 20%. Il Paese è dunque il più competitivo in Europa per tassazione sui profitti.
Da ciò derivano indubbi vantaggi: un basso livello di tassazione può aiutare i Paesi a creare un vantaggio competitivo che può generare la crescita partecipando allo sblocco degli investimenti di somme più elevate provenienti dai profitti registrati. Questo incoraggia allo stesso tempo le imprese a trasferire i loro investimenti all'estero.

Lo scorso 6 gennaio 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.16 l’Ordinanza d’urgenza n. 3/2017 riguardante le modifiche e completamento di alcuni atti normativi di carattere fiscale. Per quanto concerne la tassazione delle piccole e medie imprese, si riportano di seguito le principali modifiche riguardanti il Codice Fiscale apportate attraverso l’Ordinanza in oggetto, entrata in vigore il primo febbraio scorso.

**IMPOSTA SUI REDDITI DELLE MICROIMPRESE**

**LIMITI DI APPLICAZIONE**

* Con l’Ordinanza in oggetto viene incrementato il limite di fatturato per le microimprese passando da **100.000 Euro a 500.000** Euro applicabile per il totale dei redditi maturati nell’arco di un esercizio.

**MISURE TRANSITORIE**

* Le società attualmente assoggettate all’imposta sul reddito, qualora al 31.12.2016 rispettino le condizioni per essere considerate microimprese, considerato il nuovo limite di fatturato di cui al punto precedente, hanno l’**obbligo** di accedere al sistema impositivo previsto per le microimprese, a partire dall’1 febbraio 2017 depositando una dichiarazione (formulario 010) entro e non oltre il 25 febbraio Inoltre, per il periodo fiscale 01.01.2017 – 31.01.2017, tali soggetti avranno l’obbligo di depositare la Dichiarazione annuale sui redditi (formulario 101) entro lo stesso termine di cui sopra (25.02.2017).

**ALIQUOTA IMPOSITIVA**

* A partire dal mese di febbraio 2017, **l’aliquota impositiva dell’1%** trova applicazione per tutte le microimprese con almeno uno o più dipendenti (precedentemente, in presenza di un solo dipendente trovava applicazione l’aliquota del **2%**). Resta invariabile **l’aliquota del 3%** in assenza di dipendenti.   Restano escluse le società di consulenza, alle quali si applica l'imposizione ordinaria come per le società con fatturato superiore a quello sopra menzionato. Le **imposte sui dividendi** distribuiti dal febbraio 2017 sono vengono calcolate nella misura del 5%. Resta salvo quanto previsto dalle convenzioni bilaterali tra stati in merito alla doppia imposizione ( vedi sezione specifica).

**CONTRIBUTI SOCIALI**

* **CAS (INPS)**

A partire dal mese di febbraio 2017, per i redditi da lavoro dipendente o loro assimilati, viene eliminato il plafond equivalente a 5 volte lo stipendio medio lordo, per il calcolo dei contributi CAS, sia per la parte a carico del dipendente sia per quella spettante al datore di lavoro.

* **CONTRIBUZIONE AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE**

In maniera del tutto analoga, per i redditi da lavoro dipendente o loro assimilati, viene eliminato il suddetto plafond anche per il calcolo della contribuzione al sistema sanitario nazionale, sia per la parte a carico del dipendente sia per quella spettante al datore di lavoro. Il plafond, equivalente a 5 volte lo stipendio medio lordo, è stato eliminato anche per il calcolo delle contribuzioni al sistema sanitario nazionale, dovute per i redditi maturati da investimenti o da altre fonti. Le persone fisiche che realizzano redditi da capitali (es. dividendi) o da altre fonti non sono tenuti al versamento della contribuzione.

**ACCORDO SULLA DOPPIA IMPOSIZIONE ITALIA-ROMANA - ELEMENTI INFORMATIVI**

L’accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali è stato sottoscritto fra l'Italia e la Romania nell'aprile del 2015 ed ha l'obiettivo di aggiornare una precedente intesa bilaterale risalente al 1977, realizzando una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti. Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo è stato approvato dalla Camera ed è al momento oggetto di **esame al Senato**. Il testo ricalca il modello di convenzione fiscale delineato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'intesa, che si compone di 31 articoli e di un Protocollo aggiuntivo, trova **applicazione** nei riguardi delle **persone fisiche e giuridiche** residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (articolo 1), limitatamente all'imposizione sui redditi (articolo 2), ovvero - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (**IRPEF**), all'imposta sul reddito delle società (**IRES**) e all'imposta regionale sulle attività produttive (**IRAP**). L'Accordo definisce il concetto di residenza (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di utili di impresa (articolo 7), accogliendo il **principio generale** in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il testo disciplina quindi le modalità di tassazione dei **redditi immobiliari** (articolo 6) e degli utili derivanti da **navigazione marittima** e **aerea** (articolo 8). Con riferimento alle imposizioni sui dividendi (articolo 10), sugli interessi (articolo 11), sulle royalties (articolo 12), posto il principio generale della loro **definitiva tassazione nello Stato di residenza** del percipiente, la Convenzione stabilisce aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte. Quanto agli utili di capitale, l'articolo 13 della Convenzione stabilisce fra l'altro che la tassazione avvenga nel Paese in cui questi sono situati ove si tratti di plusvalenze relative a beni immobili, nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa nel caso di plusvalenze relative a beni mobili. I successivi articoli disciplinano quindi il trattamento fiscale sui redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), da gettoni di presenza (articolo 16) e da attività di artisti e sportivi (articolo 17). In materia di pensioni, la Convenzione (articolo 18) prevede un generale principio di tassazione soltanto nello Stato di residenza, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte (articolo 19). Per i redditi di professori ed insegnanti soggiornanti per non più di due anni in uno dei due Stati contraenti, l'articolo 21 dispone una **esenzione temporanea** nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento. Per quanto attiene ai **meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizione**, l'Accordo prevede (articolo 23), per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di **imputazione ordinaria**. I successivi articoli dispongono quindi un **principio di non discriminazione** (articolo 24), una **procedura amichevole** per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (articolo 25), lo scambio di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 26), l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 27) e una procedura di rimborso per i casi garantiti di ritenute ridotte (articolo 28). Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore. Gli oneri economici per l'Italia derivanti dall'attuazione del prevedimento sono valutati in 18 mila euro annui, a decorrere dal 2017. L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa esistente, e rappresenta anzi un **ulteriore tassello del percorso di adeguamento agli standard internazionali in materia**, nell'ottica del contrasto all'elusione fiscale e di una maggiore trasparenza nelle attività economiche.